



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Marina IOB *Presidente;*

dott. Andrea ZULIANI *Giudice rel.;*

dott. Gianpaolo FABBRO *Giudice;*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 5118/09 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione

notificato il 21.8.2009 cron. n° 16632 U.N.E.P. Tribunale di Udine, da

- **A e B**, con il difensore e dom. avvocato, per procure speciali a margine
dell'atto di citazione,

attrici;

contro

- **C e D**, con il difensore e dom. avvocato, per procure speciali a
margine della comparsa di risposta,

convenute;

e con

- **E**, contumace,

chiamata ad integrazione contraddittorio;

avente ad **oggetto**: nullità contratto di donazione, azione di riduzione, rendiconto e scioglimento (residua) comunione ereditaria.

Causa iscritta a ruolo il 28.8.2009 e rimessa al collegio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.2.2011.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice**: “Nel merito: come in atto di citazione. Condannarsi, inoltre, parte convenuta al risarcimento dei danni *ex art.* 96 c.p.c., come già richiesto nella memoria depositata nel primo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma 6°, c.p.c. In via istruttoria: come in memorie depositate nel secondo e nel terzo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma 6°, c.p.c.”. Si riportano, quindi, le conclusioni di merito dell’atto di citazione: “... nel merito in via principale: accertare ... la nullità dell’atto di trasferimento dei titoli di cui al *dossier* titoli n° 000000000000000000 (BTP 00000per € 37.000.000#, IT 000000 03.08.07 per € 15.000#, IT 000per € 96.000#) compiuto in data 22.12.2.... dal signor F..... a favore delle convenute per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa; condannare per l’effetto le convenute al conferimento dei titoli di credito – se ancora esistenti – nell’asse ereditario ovvero, se non più esistenti, del valore dei titoli per equivalente tenendo conto del valore che gli stessi avevano al momento dell’apertura della successione oltre alle cedole nel frattempo maturate, agli interessi su tali somme e alla rivalutazione monetaria, per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; disporre la divisione dei titoli, ovvero delle somme equivalenti al

loro valore al momento dell'apertura della successione oltre alle cedole maturate, agli interessi su tali somme e alla rivalutazione monetaria, per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; accertare ... l'obbligo delle convenute di rendere il conto della loro gestione del deposito al risparmio intestato al *de cuius* n° 00000/000 dal giorno del conferimento della delega al 20.4.2008 (giorno di apertura della successione di F....) per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; condannare le convenute all'adempimento dell'obbligo di restituzione ovvero collazione delle somme indebitamente ed ingiustificatamente prelevate dal deposito al risparmio, da parte convenute medesime somme che si indicano in € 28.000 o nella maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; disporre la divisione delle somme suindicate per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel merito, in via subordinata: accertare ... che l'atto di disposizione di data 22.12.2006 compiuto dal *de cuius* descritto in narrativa eccede la quota di cui il signor F..... poteva disporre e, per l'effetto disporre la reintegrazione, della quota di legittima mediante riduzione della donazione medesima fino alla concorrenza della somma equivalente ad 1/12 (per ciascuna delle attrici) del valore dei titoli al momento dell'apertura della successione oltre alle cedole maturate, interessi e rivalutazione monetaria per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa; accertare ... l'obbligo delle convenute di rendere il conto della loro gestione del deposito al risparmio intestato al *de cuius* n° 00000 dal giorno del conferimento della delega al 20.4.2008 (giorno di

apertura della successione di F.....) per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; condannare le convenute all'adempimento dell'obbligo di restituzione ovvero collazione delle somme indebitamente ed ingiustificatamente prelevate dal deposito al risparmio, da parte convenute medesime somme che si indicano in € 28.000 o nella maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; disporre la divisione delle somme suindicate per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

- **per parte convenuta:** “Nel merito, in via principale e riconvenzionale e quanto alle spese di lite, come in comparsa di risposta. Respingersi la domanda di risarcimento danni da lite temeraria. In via istruttoria: come in memorie depositate nel secondo e nel terzo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma 6°, c.p.c.”. Si riportano, quindi, le conclusioni di merito della comparsa di risposta: “Nel merito: in via principale: respinga l’ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa tutte le domande di parte attrice siccome infondate. In via riconvenzionale: accerti l’ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa il diritto delle odierne convenute a trattenere l’importo di € 39.875#, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, quale liberalità disposta, ex art. 770, comma 2°, c.c. dal genitore sig. F..... a loro favore. Disponga l’ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa la divisione dei titoli e della liquidità residua ai sensi dell’art. 542 c.c. tenendo conto dell’intera massa ereditaria, immobili inclusi. In ogni caso: spese, diritti e onorari di causa, compresi gli accessori di legge, integralmente rifiuti.”

RAGIONI DELLA DECISIONE

A e B sono le nipoti (figlie della premorta figlia G) di F....., deceduto a il 20.4.2008. Le convenute sono, invece, entrambe figlie del *de cuius*, di cui E – chiamata in causa per integrazione del contraddittorio – era la moglie. F morì senza lasciare testamento, sicché sue eredi legittime sono la moglie, le figlie e le nipoti (queste ultime per rappresentazione della madre premorta) per le rispettive quote di 1/3, 2/9 e 1/9. Sulla base di tali pacifici presupposti, non pare creare problemi la divisione del patrimonio relitto dal *de cuius*, che infatti non è oggetto di domanda nel presente processo. Sorge, invece, controversia su un atto di disposizione patrimoniale in favore delle figlie compiuto da F e dalla moglie il 18.12.2006, nonché sul rendiconto della gestione della delega ad operare sul conto corrente bancario conferita dal *de cuius* sempre in favore delle figlie.

Quanto al primo aspetto, si tratta del trasferimento da un deposito cointestato al *de cuius* e alla moglie ad un deposito intestato alle sole C e D di titoli per un valore nominale complessivo di € 148.000 (v. doc. n° 3 di parte convenuta), di cui le attrici sostengono, in principalit , che si tratti di una donazione nulla per mancanza di forma *ad substantiam* o, in subordine, di una donazione che ha intaccato la loro quota di legittima. Quanto al secondo aspetto, le attrici – pur richiedendo “spiegazioni” su prelievi “ammontanti ad oltre € 70.000 – specificano poi la domanda (rimasta immutata fino alla definitiva precisazione delle conclusioni) con riferimento all’importo di soli € 28.000.

Nel resistere alle domande, le convenute rilevano di essersi dedicate in via pressoché esclusiva all'assistenza agli anziani genitori e di continuare a farlo in favore della madre gravemente malata. Sostengono, pertanto, che il trasferimento dei titoli in loro favore dovrebbe essere qualificato come liberalità d'uso "in occasione di servizi resi", non assoggettata alla disciplina della donazione (art. 770, comma 2°, c.c.). Quanto al richiesto rendiconto, documentano di avere già dovuto effettuare ingenti versamenti in favore della madre, con la prospettiva di doverne fare altri in un prossimo futuro.

La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti, non essendo state accolte le ulteriori deduzioni istruttorie.

La presente controversia perviene alla decisione del collegio in quanto ha ad oggetto anche una – sia pure soltanto subordinata – azione di riduzione per lesione di legittima, la quale è riservata, appunto, alla decisione del collegio e attrae con sé le altre domande proposte nel medesimo processo (artt. 50-*bis*, comma 1°, n° 6, e 281-*novies* c.p.c.).

Come già accennato sopra, la materia del contendere non coinvolge la divisione dell'intero asse ereditario, ma si concentra soltanto sulla pretesa delle attrici di ricevere la propria quota di due specifiche "poste" che non rientrano direttamente nel patrimonio relitto dal *de cuius*, ma che necessitano di essere "rivendicate" con la presente azione giudiziaria. E la controversia va dunque affrontata e decisa entro tali termini, che sono stati accettati senza riserve dalle parti costituite.

Fatte queste premesse di carattere generale, per quanto riguarda in

particolare il merito della domanda avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale del 18.12.2006, si deve innanzitutto osservare che quell'atto fu compiuto congiuntamente da F..... e dalla moglie E (v. doc. n° 3 di parte convenuta), ma naturalmente viene qui in rilievo soltanto in quanto atto attribuibile al *de cuius*. Stante l'ovvia presunzione di paritetica comproprietà dei titoli depositati sul conto comune ai coniugi (contro la quale non c'è stata alcuna allegazione in senso contrario di parte attrice), l'atto di disposizione può e deve essere attribuito al *de cuius* soltanto per il valore di nominali € 74.000. A parte questo, la circostanza è pacifica e documentata, nel senso che non è in discussione che i titoli furono trasferiti alle figlie senza alcun corrispettivo e a titolo di liberalità. La difesa delle convenute è basata soltanto sulla tesi che si sia trattato di una liberalità non donativa, in quanto giustificata dall'uso, a fronte dei servizi di assistenza prestati dalle figlie in favore dei genitori.

Tale tesi non può però essere condivisa. L'ordinamento conosce la donazione remuneratoria, che è la "liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione" (art. 770, comma 1°, c.c.). Si tratta pur sempre di una donazione, assoggettata alla relativa disciplina, anche per quanto riguarda la forma del negozio, che deve essere quella dell'atto pubblico "sotto pena di nullità" (art. 782, comma 1°, c.c.; v. Cass. 24.10.2002, n° 14981). Pertanto, l'applicazione della categoria residuale della liberalità d'uso deve essere necessariamente confinata agli atti di disposizione di valore relativamente modesto e tali da poter essere

considerati l'adempimento di un dovere morale e non un atto del tutto spontaneo finalizzato all'arricchimento del beneficiario (Cass. 18.6.2008, n° 16550). Peraltro, che esista il dovere morale o sociale (art. 2034 c.c.) di un padre di versare consistenti somme di denaro alle figlie che gli prestino assistenza è cosa assai difficile da sostenere, esistendo, piuttosto, un dovere (non solo) morale dei figli di prestare assistenza ai genitori che ne abbiano bisogno, a prescindere da qualsiasi remunerazione economica. Ciò significa che il trasferimento di titoli per € 74.000 dal *de cuius* alle figlie potrebbe essere qualificato, a tutto concedere, come donazione remuneratoria ai sensi dell'art. 770, comma 1°, c.c., ma non mai come liberalità d'uso ai sensi dell'art. 770, comma 2°, c.c.

Ne conseguono l'accertamento della nullità della donazione per mancanza della forma prescritta *ad substantiam* ed il recupero al patrimonio ereditario dei titoli illegittimamente donati o, come richiesto in alternativa dalle attrici, del loro controvalore in denaro. Ebbene, dalla documentazione allegata (doc. n° 12 di parte attrice e doc. n° 3 di parte convenuta), si evince che i titoli oggetto di trasferimento sono tutti giunti a scadenza prima dell'instaurazione del presente giudizio (BTP 1°.5.2009; obbligazioni BCC 3.8.2007 e 15.7.2007), sicché oggetto di recupero in favore delle attrici deve essere oggi il loro controvalore che, alla scadenza, non poteva che essere – stante la natura dei titoli – pari al loro valore nominale.

A e B chiedono il pagamento anche della quota parte delle cedole maturate sui titoli trasferiti, ma tale domanda non merita di essere accolta,

perché alle convenute – in quanto donatarie in forza di un atto volontario del *de cuius*, anche se nullo per mancanza di forma – va riconosciuta la buona fede nel possesso (v. Cass. 21.4.1988, n° 3097), che le esonera dall’obbligo di restituire i frutti maturati fino alla domanda giudiziale (art. 1148 c.c.).

In definitiva, quindi, in parziale accoglimento della prima domanda, accertata la nullità della donazione, le convenute devono essere condannate in solido al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, della somma capitale di € 8.222,22, pari ad 1/9 di € 74.000, oltre agli interessi legali dalla domanda (21.8.2009) al saldo.

Per quanto riguarda, poi, la seconda domanda delle attrici, la soluzione della controversia – nei termini in cui la materia del contendere è stata definita dalle difese di parte – appare piuttosto agevole. A e B imputano alle zie prelievi non giustificati da spese sostenute per il *de cuius* nella misura di € 28.000, importo che le stesse convenute contribuiscono ad individuare come riferibile alla somma di tre prelievi per contanti da loro effettuati il 18.12.2006 (€ 15.000: v. doc. n° 7 di parte attrice, pag. 2; invero, la difesa delle convenute attribuisce tale prelievo agli stessi genitori, ma riconoscendo che si trattò di una disposizione “a favore delle figlie”: v. paragrafo 15, a pag. 5 della comparsa di risposta), il 30.3.2007 (€ 6.000: v. doc. n° 8 di parte attrice) e il 3.3.2008 (€ 7.000: v. doc. n° 9 di parte attrice). Anche in questo caso, trattandosi di conto cointestato ai coniugi F... e E (v. gli estratti conto e la dichiarazione della banca, doc. n° 5 di parte attrice), si deve considerare prelievo ingiustificato qui rilevante, in quanto riferibile al patrimonio del *de*

cuius, l'importo dimidiato di € 14.000, essendo l'altra metà da presumersi imputabile alla moglie, che è ancora in vita, sicché le nipoti non hanno alcuna legittimazione a sostituirsi a lei nel chiedere il rendiconto.

Detto questo, le convenute non hanno nemmeno allegato di avere utilizzato quella somma nell'interesse del genitore (si fa notare che la domanda, nei termini in cui l'ha limitata parte attrice, non tiene conto di molti altri prelievi pur risultanti dagli estratti conto, ma di importi compatibili con la loro destinazione a spese riferibili ai genitori e, in particolare, al pagamento delle badanti), essendosi limitate ad eccepire di avere poi dovuto effettuare bonifici per complessivi € 21.500 in favore della madre per fare fronte alle ingenti spese necessarie alla sua assistenza. Ma è ovvio che le spese di assistenza in favore della madre, riferite ad epoca successiva all'apertura della successione di cui qui si discute (v. docc. nn. 13, 14 e 15 di parte convenuta), non possono valere a compensare i prelievi ingiustificati di denaro riferibile al patrimonio del padre. Resta, quindi, intatto il diritto delle attrici a percepire dalle convenute anche la quota parte ereditaria del denaro che esse devono restituire all'asse di F quale saldo del rendiconto, ovvero sia l'importo di € 1.555,55 ($€ 14.000 \times 1/9$), per ciascuna di loro, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Null'altro resta da decidere, restando assorbita l'azione subordinata di riduzione delle attrici ed essendo implicitamente respinta – sulle base dei motivi già esposti – la domanda riconvenzionale delle convenute.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza delle convenute e

si liquidano in dispositivo (con riferimento al valore della causa risultante dalla decisione), ma la parziale soccombenza delle attrici esclude che si possano ravvisare gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 282 c.p.c.).

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 5118/09 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 21.8.2009, da A e B contro C e D e con la chiamata in causa di E, in parziale accoglimento delle domande delle attrici e respinta la domanda riconvenzionale delle convenute, così decide:

1. accerta la nullità, per mancanza di forma, della donazione risultante dalla disposizione effettuata da F..... il 18.12.2006 sul *dossier* titoli n° 00000/0000 acceso presso la "B.C.C. di ed S.c." e, per l'effetto, condanna C e D, in solido, al pagamento della somma capitale di € 8.222,22, con l'aggiunta degli interessi legali dal 21.8.2009 al saldo, in favore di ciascuna delle attrici e a titolo di ristoro della loro quota ereditaria di 1/9 sui beni trasferiti;
2. condanna altresì le convenute C e D, in solido, al pagamento della somma capitale di € 1.555,55, con l'aggiunta degli interessi legali dal 21.8.2009 al saldo, in favore di ciascuna delle attrici e a titolo di ristoro della loro quota ereditaria di 1/9 sul rendiconto per la gestione della delega

conferita dal *de cuius* alle convenute per operare sul deposito a risparmio nominativo n° 00000 acceso presso la "B.C.C. di e S.c.";

3. condanna le convenute in solido al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in complessivi € 4.428#, di cui € 378# per spese, € 1.240# per diritti, € 2.360# per onorari ed € 450# per rimborso forfettario;
4. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 7.7.2011.

Il Presidente.

Il Giudice estensore.

Depositato in cancelleria il .

Il Cancelliere.